

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AGNESE CON NOI"

TITOLO 1

Art.1 – Nel Comune di Bibbiena alla Frazione Soci, è costituita una Associazione denominata "AGNESE CON NOI", con sede in Comune di Bibbiena, frazione Soci, attualmente alla Via Giotto n. 71.

Art.2 – La Associazione svolge la sua opera nel territorio del Comune e nelle zone contermini, e comunque in tutto il territorio della Regione Toscana.

Art.3 – Gli scopi principali che la Associazione "AGNESE CON NOI" si propone sono:

- a) Riunire tutti coloro Enti, esercenti e privati che hanno interesse allo sviluppo e alla promozione di opere indirizzate verso i giovani, sia in ambito scolastico che ricreativo ma anche per quanto riguarda l'aspetto sportivo e culturale ;
- b) Promuovere, facilitare e incentivare gli indirizzi dell'Associazione anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni per la raccolta di fondi da devolvere ad enti pubblici e privati, ad associazioni, privati ecc. ;
- c) Affittare a terzi o prendere in locazione da terzi tutti i beni strumentali atti al raggiungimento degli scopi anzidetti .

TITOLO 2

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.4 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio;
- c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.5 – L'Assemblea dei Soci:

- a) Procede alla nomina del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) Delibera sul rendiconto finanziario dell'anno precedente, sul preventivo di spesa per l'anno in corso e sulla misura dei contributi dovuti dai soci in conformità dell'art.14;
- c) Delibera sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e sulle eventuali modifiche del presente Statuto. A questo ultimo fine occorre una maggioranza di almeno la metà dei soci più uno, in regola con i contributi;

Art.6 – Hanno diritto ad intervenire alle riunioni dell'Assemblea, anche per mezzo di legale rappresentante o di persona munita di semplice delega, i soci in regola col pagamento dei contributi.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati, l'Assemblea è valida.

L'Assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, quando ciò sia stabilito nell'avviso di convocazione. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera normale o avviso affisso nella bacheca dell'Associazione almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea è convocata anche nel caso che i due terzi dei soci ne facciano domanda scritta al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.7 – L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti dei soci intervenuti alla riunione, con unica eccezione nella fattispecie prevista nel comma c) dell'art.5 (modifica dello statuto).

Le deliberazioni vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art.8 – Il Consiglio delibera circa:

- a) La formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) La stesura del conto consuntivo e della realizzazione dell'attività svolta;
- c) La nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) La nomina del Segretario.

Il Consiglio è composto da non meno di tre membri e spetta all'Assemblea ordinaria la determinazione del numero massimo dei medesimi, di volta in volta che procede alla loro nomina.

I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Art.9 – Il Consiglio è convocato dal Presidente. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei consiglieri.

Trascorsa mezz'ora la riunione è valida qualunque sia il numero dei convenuti.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo diserta tre riunioni in ciascun anno, può essere dichiarato decaduto dalla carica del Consiglio, su proposta del Presidente.

Art.10 – Al Presidente spetta la facoltà di amministrare e rappresentare l'Associazione, tale facoltà si espleta con:

- a) Attività esecutive dell'attività sociale espressa nelle assemblee;
- b) La tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) Attività di vigilanza sul generale andamento della gestione sociale;
- d) Attività di rappresentanza esterna della Associazione.

L'ufficio di Presidente è gratuito.

In caso di assenza od impedimento le attribuzioni del Presidente vengono esercitate dal Vice Presidente.

Nel suo ufficio il Presidente è coadiuvato dal Segretario, al quale possono essere delegati tutti quegli atti di ordinaria amministrazione concernenti la gestione dell'Associazione.

Art.11 – Il Segretario assiste, inoltre, il Consiglio e l'Assemblea, redige il verbale delle relative riunioni, assicura la deliberazione del Presidente e, quando a ciò sia autorizzato dal medesimo in conformità al disposto dell'art.10, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un minimo di tre membri, che durano in carica tre anni e fra i quali viene eletto dall'Assemblea il Presidente, vigila sulla gestione economica e di legalità dell'Associazione e riferisce all'Assemblea sul rendiconto della gestione finanziaria.

I revisori sono obbligati ad assistere alle adunanze del Consiglio e delle assemblee e ad accertare, almeno due volte l'anno, la consistenza di cassa. Il revisore che, senza giustificato motivo diserta tre riunioni per ciascun anno, viene dichiarato decaduto di ufficio. Il Collegio può, inoltre, sostituirsi all'organo amministrativo, nell'ipotesi di irregolarità rilevate nella gestione della Associazione.

FINANZIAMENTI – SOCI – APOLITICITA'

Art.13 – I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- a) Le quote sociali;
- b) I contributi di enti e privati;
- c) Eventuali donazioni;
- d) I proventi di gestione da iniziative permanenti ed occasionali;
- e) Finanziamenti in genere, da contrarre con Soci o Banche;

Art.14 – I soci si distinguono in sostenitori, ordinari annuali e soci giovani (sotto i venti anni), per questa ultima categoria di soci può essere previsto un contributo preferenziale. La qualità di socio è intrasmissibile salvo per causa morte.

Le quote per le tre categorie anzidette saranno stabilite di volta in volta dall'Assemblea ordinaria in conformità dell'art.5 comma b).

I Soci che non presentino le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre di ogni anno, sono tenuti al versamento delle quote sociali anche per l'anno seguente.

I Soci hanno diritto:

- a) Alle pubblicazioni dell'Associazione;
- b) A frequentare i locali dell'Associazione;
- c) A partecipare al rapporto annuale, presentando eventuali proposte che saranno discusse in Assemblea.

Art.15 – L'Associazione apolitica ed aperta a tutti, senza distinzione di razza, lingua o religione. E' espressamente proibita ogni forma di distribuzione di utili.

SCIoglimento

Art.16 – Lo scioglimento della Associazione dovrà essere pronunciato da una Assemblea Generale ed essere votato da almeno i tre quarti dei Soci iscritti, in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art.17 – in caso di scioglimento, dopo la liquidazione di ogni eventuale passività, le somme eventualmente residue dovranno essere destinate alla Parrocchia di Soci, ovvero per fini di pubblica utilità. Di tale specifico adempimento sono responsabili, in solido i componenti il Consiglio Direttivo che risultano in carica all'atto dello scioglimento dell'Associazione.

Art.18 – Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono le norme del Titolo 2 del Codice Civile.